

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Crispiano, per le località Triglio, Cacciagualani, Lama di Rose, Caruccio, Vallenza, Mongelli, Camamia, Verzarulo, Carmine, Achille, Pezza Franca, S. Simone, Scorace, Merichicchio, S. Sacramento;

comune di Manduria, per le località Cicella, Meschinella, Ciavarini, Archignano, Capriola, Torre, Tarantini, Fusco, Scrascosa, Cinieri, Inforcata, Bottaro, Campo Freddo, Povarella, S. Angelo, Ciraci, S. Stasi, S. Anastasio;

comune di Martina Franca, per le località Chiaffele, Uva piena, Santalacchecchia, Grassitello, Carpari, Nigri, Guarini, Barratta, Mangiatello, Bradamonte, Risana, Lama nuova, Orimini, Cappella, Trasconi, Mercante, Porcile, Lanza, Pillozzo, Pezza del Vento, S. Domenico, Pappuccio, Vannellà Grande, Lentini, Campo di Cozze, Casello S. Domenico, Ventura Rizzo, Tagliente, Franzullo, S. Domenico Lo Scagno, Bufalaria del Duca, Monte del Duca, Cupina;

comune di Sava, per le località Torre, Torre Papoe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste

SEDATI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

(9179)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del Gran Sasso ricadente in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio del Gran Sasso d'Italia ricadente nella provincia di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua varia conformazione di valli e picchi rocciosi, un insieme di quadri naturali visibili da innumerevoli punti di vista pubblici interdipendenti tra loro, e che spaziano dai vari culmini e dalla strada che corre dall'altipiano verso Campo Imperatore su tutto il comprensorio aquilano del Gran Sasso, formando una reciproca rete di relazioni visive tali da determinare eccezionali e particolari complessi panoramici di incomparabile valore paesistico;

Decreta:

La zona del comprensorio del Gran Sasso sita nel territorio del comune di L'Aquila ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla S.S. della funivia del Gran Sasso (N. 17-bis) tra Tempera e Paganica si incontra un punto al km. 10 circa, contraddistinto con la quota 662. Detto punto va collegato con il punto a quota 663 nel centro abitato di Paganica, indi si unisce detto punto con la località « Serbatoio » a nord del paese e si prosegue tracciando una linea parallelamente alla S.S. N. 17-bis, linea che includa una fascia larga ml. 200 misurati dal ciglio stradale destro della statale che da Paganica conduce a Camarda e Assergi; si percorrono quindi le località Stefanelli, Acqua Santa, Vicenne, Coste della Chiasa.

Giunti con la parallela alla S.S. N. 17-bis, all'altezza del km. 17, si collega detto punto con la quota 900 in località Pretara e lasciando la statale si prosegue sull'asse del sentiero che passa per fonte Preturo a quota 955, località La Ribbia, ecc., fino a ricongiungersi con la S.S. N. 17-bis che conduce a Campo Imperatore a quota 1226. Indi lungo l'asse della strada statale 17-bis, fino all'intersezione dello stesso asse con il confine comunale di L'Aquila in località V. Maccione indi percorrendo detto confine, passando i culmini della cima di Faieto, della costa Ceraso, fino alla cima « Il Vado » a quota 3337 fino a dove il confine comunale si interseca con quello provinciale. Proseguendo lungo quest'ultimo, passando i culmini del monte Brancastella, del Vado di Corno, del monte Aquila, del monte Portella, del pizzo Cefalone, del pizzo d'Intermesoli, del monte Corvo, del pizzo Tre Monti fino a rincontrare nei pressi del fiume Vomano, in località « L'ortolino », il confine comunale; ripercorrendo il quale lungo il lago di Campotosto, sfiorando il cimale della Befania, il monte S. Franco, a quota 2132 si giunge all'incrocio, in località « Ara dello Spano », a quota 1675 con la strada panoramica che dal valico delle Capannelle porta alla S.S. della funivia del Gran Sasso; indi seguendo la congiungente di detto punto d'intersezione a quota 1675 con il culmine del « Cimale delle Spiazze » a quota 1596; di qui secondo la congiungente di detto punto, alla quota 1650, corrispondente al culmine del monte Stabiata; indi dalla congiungente detto punto con la quota 1553, corrispondente al culmine del monte D'Aragno; indi si congiunge detto culmine, a quota 1553, con la quota 932 in località Costa del Molino e si misurano a partire da questo punto in direzione Camarda-Paganica 200 ml. parallelamente alla S.S. N. 17-bis fino a ricollegarsi con il punto di partenza di detta descrizione a quota 662 al km. 10 circa della statale medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 settembre 1968

p. Il Ministro: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Seduta del 20 ottobre 1967 - Verbale n. 11

Oggi venti ottobre 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello Cinquecentesco, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio del Gran Sasso all'albo delle bellezze naturali, come bellezza di insieme, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 4 della legge 26 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Il soprintendente propone che la zona vincolata sia così individuata:

A partire dall'abitato di Paganica è inclusa una larga fascia di ml. 200 misurata parallelamente da ciglio stradale sia destro che sinistro della strada statale 17-bis che da qui conduce a Camarda e Assergi; quindi dall'altezza dell'abitato di Assergi al bivio indicato con la quota 867 proseguendo a destra lungo l'asse della stradina che passa la località fonte Pretara fino a incontrare la strada statale della funivia del Gran Sasso (n. 17-bis) a quota 1187; indi lungo l'asse della strada statale 17-bis, fino all'intersezione dello stesso asse con il confine comunale (segnato in giallo); indi percorrendo detto confine, passando i culmini della cima di Faete, della costa Cerano, fino alla cima « Il Vado » a quota 3337 fino a dove il confine comunale s'interseca con quello provinciale (segnato in blu). Proseguendo lungo quest'ultimo, passando i culmini del monte Brancastella, del vado di Corno, del monte Aquila, del monte Portello, del pizzo Cefalone, del pizzo d'Intermesoli, del monte Corvo, del pizzo Tre Monti fino a riscontrare nei pressi del fiume Vomano, in località « L'Ortolino », il confine comunale; ripercorrendo il quale lungo il lago di Campotosto, sfiorando il crinale della Befania, il monte S. Franco, si giunge all'incrocio, in località « Ara dello Spasso », con la strada panoramica che dal valico della Capannelle porta alla strada statale della funivia Gran Sasso, indi, seguendo la congiungente di detto punto d'intersezione con il culmine del « Cimale delle Spiazze » a quota 1596; di qui secondo la congiungente di detto punto, alla quota 1650, corrisponde al culmine del monte Stabiata; indi dalla congiungente detto punto con la quota 1553, corrispondente al culmine del monte D'Aragnò; indi dalla congiungente detta quota con la strada statale della funivia del Gran Sasso (n. 17-bis) all'altezza del km. 17.

Messa ai voti la proposta, tutti i partecipanti, pur con varie motivazioni e riserve non sostanziali, si dichiarano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona del Gran Sasso recadente entro il comune di L'Aquila.

La proposta viene pertanto approvata all'unanimità e la carta riportante i limiti del vincolo, come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, depositata agli atti della commissione.

(*Omissis*).

Il presidente alle ore 12,15 dichiara sciolta la seduta.

(9214)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

**IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'istituto, approvato col decreto ministeriale 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Visto il decreto 10 agosto 1966 con il quale l'on. dottor Luciano Dal Falco è stato confermato presidente dello Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1965/1968;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dall'onorevole dott. Luciano Dal Falco;

Sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'on. dott. Gaspare Pignatelli è nominato presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma, fino alla scadenza del quadriennio in corso 1965/1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

(9412)

DECRETO PREFETTIZIO 18 settembre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il precedente decreto n. 15369.11.1.10 Gab. in data 28 luglio 1965, con il quale venne provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1965-1968;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del predetto consesso per scaduto triennio di carica;

Dato atto che sono membri di diritto: il prefetto, che presiede il consesso, il medico provinciale, il veterinario provinciale, il presidente del tribunale di Palermo, l'ingegnere capo del genio civile, il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il capo dell'ispettorato del lavoro, l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Palermo, l'ufficiale sanitario di Palermo, i direttori delle sezioni medico-micrografica e chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla nomina dei componenti non di diritto, giusta quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;